

Termini sospesi per 30 giorni dopo il Pvc

Accertamento

Lo stop non vale soltanto per il periodo d'imposta in scadenza a fine anno

In caso di consegna del Pvc opera sempre la sospensione dei termini dell'accertamento per 30 giorni, per consentire l'adesione del contribuente, anche per annualità non in scadenza alla fine dell'anno. Inoltre, nel contraddittorio regolato nell'accertamento con adesione la proroga dei termini di controllo opera in modo diverso da quello disciplinato nello Statuto dei diritti del contribuente.

Si ritiene infine che, laddove il contribuente eserciti il diritto di accesso agli atti, dopo la comunicazio-

ne dello schema di atto, i 60 giorni per la formulazione delle osservazioni debbano decorrere dalla data di rilascio della documentazione richiesta. In questo caso, però, non è chiaro come operi il differimento della scadenza dell'accertamento.

Termini e proroghe

Il decreto attuativo della riforma dell'accertamento reintroduce la possibilità di definire i processi verbali di constatazione, mediante istanza di adesione al contenuto integrale degli stessi – fatta eccezione per la riserva rappresentata dalla rimozione degli errori manifesti – da trasmettersi entro 30 giorni dalla consegna del Pvc. Il decreto stabilisce inoltre che i termini di decadenza sono sospesi fino all'eventuale adesione del contribuente e, al massimo, per 30 giorni dalla consegna del Pvc. Mentre per le annualità in scadenza nel

medesimo anno di redazione del documento istruttorio, il prolungamento dei termini è comprensibile, lo stesso appare meno ragionevole se riferito alla generalità delle annualità oggetto di verifica.

Si segnala inoltre la diversa modalità con cui, rispetto allo Statuto dei diritti del contribuente, si determina la proroga dei termini nel contraddittorio della disciplina dell'accertamento. Nello Statuto, si guarda al termine per la formulazione delle osservazioni: se scade a meno di 120 giorni dal termine ordinario oppure successivamente, opera una proroga di 120 giorni, decorrente sempre dal termine per la formulazione delle osservazioni. Invece, nel decreto sull'accertamento si è lasciata inalterata la clausola del Dlgs 218/97 secondo cui si guarda alla data fissata per la comparizione del contribuente: se questa è stabilita a meno di 90 giorni

dalla scadenza ordinaria, il termine viene posticipato di 120 giorni.

Osservazioni e scadenze

Il contribuente, nei 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto, in luogo della formulazione delle osservazioni, potrebbe proporre istanza di accesso agli atti, qualora nello schema si richiamino documenti non in suo possesso. In tale eventualità, si è dell'opinione che il termine di 60 giorni debba decorrere dalla data di rilascio dei documenti richiesti. Ma ciò potrebbe determinare lo "sforamento" della proroga di 120 giorni. Il problema si risolverebbe facilmente se fosse applicabile il meccanismo dello Statuto, che fa decorrere il differimento dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Motivo in più per armonizzare le due discipline.